

Causa Todorova c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 13 gennaio 2009 (ricorso n. 33932/06)

Viola l'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, la dichiarazione dello stato di adottabilità di due gemelli trascorsi soli 27 giorni dalla nascita. Sebbene la madre avesse, al momento del parto, prestato il proprio consenso in ordine all'adozione dei suoi figli, la Corte afferma il diritto di questa di essere sentita nuovamente dalla autorità giudiziaria, anche per consentirle di rimettere in discussione la propria decisione.

Fatto. La vicenda giudiziaria da cui trae origine il ricorso è relativa alla dichiarazione di adottabilità di due gemelli, emessa dal Tribunale dei minori di Bari trascorsi solo 27 giorni dalla loro nascita. La ricorrente, cittadina bulgara residente a Bari, dopo aver dato alla luce i due bambini, aveva deciso di non riconoscerli e aveva chiesto che non fosse rivelato il suo nome. Il giorno stesso un'assistente sociale informava il suo superiore gerarchico dell'abbandono dei due neonati. Tre giorni dopo la loro nascita, il pubblico ministero presso il Tribunale dei minori di Bari chiedeva al Tribunale di procedere con urgenza al trasferimento dei neonati presso un centro d'accoglienza.

Quattro giorni dopo la nascita dei bambini, la stessa assistente sociale trasmetteva al proprio superiore gerarchico un rapporto, in cui si riferiva che la madre aveva chiesto di poter disporre di qualche giorno in più per poter riflettere e decidere se riconoscere o meno i propri figli. La ricorrente esprimeva inoltre il desiderio che, nel frattempo, i neonati potessero essere ospitati provvisoriamente presso un centro d'accoglienza o presso una famiglia, purché le venisse concesso di poterli vedere. Tale rapporto veniva prontamente trasmesso al pubblico ministero.

Ciononostante, il Tribunale nominava un tutore provvisorio e disponeva il divieto di visita per la ricorrente.

Il pubblico ministero competente chiedeva a sua volta al Tribunale di dichiarare lo stato di adottabilità dei due minori, affermando: 1) che la ricorrente non aveva chiesto alcun termine per il riconoscimento dei figli, ma unicamente un po' di tempo per valutare le prospettive; 2) che la sospensione della procedura per l'adozione era comunque facoltativa e che poteva essere disposta se i minori fossero stati assistiti da un parente, mentre, nel caso di specie, la ricorrente aveva espresso solo il desiderio di vedere i gemelli; 3) che la ricorrente aveva già altri due figli e una famiglia in un altro Paese, che la relazione con il padre dei due gemelli, un cittadino italiano, si era interrotta, che la ricorrente si trovava in precarie condizioni economiche e che non aveva una vita sufficientemente stabile per occuparsi dei bambini in modo adeguato e che l'idea di abbandonare i figli doveva essere già maturata durante la gravidanza.

Il 2 novembre 2005, il Tribunale dei minori dichiarava i gemelli adottabili.

Il 2 dicembre 2005, la ricorrente chiedeva la sospensione della procedura per la dichiarazione di adottabilità e di poter essere sentita dal Tribunale. Il 5 dicembre, stante la mancata opposizione alla dichiarazione di adottabilità da parte del pubblico ministero, questa diventava definitiva, e i due gemelli venivano dati in affidamento preadottivo ad una famiglia.

Il 21 dicembre, il Tribunale dei minori dichiarava irricevibile l'istanza di sospensione presentata dalla ricorrente poiché, non essendo stata presentata opposizione alla decisione del 2 novembre, la procedura della quale si chiedeva la sospensione doveva considerarsi ormai conclusa con la dichiarazione di adottabilità dei due bambini. Anche l'atto di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, presentato nel febbraio 2006, veniva respinto dal Tribunale, in primo luogo per decorrenza dei termini, dal momento che la decisione relativa alla dichiarazione di adottabilità era divenuta definitiva il 5 dicembre 2005. Ad ogni buon conto, rilevava il giudice nazionale, quand'anche l'istanza fosse stata presentata nei termini, la ricorrente non era legittimata a sollevare l'opposizione in quanto non aveva riconosciuto i figli alla nascita e, comunque, la decisione relativa allo stato di adottabilità non avrebbe potuto essere neanche oggetto di revocazione dal momento che ormai i minori erano già stati dati in affidamento preadottivo ad una famiglia. Anche la domanda di

revocazione della dichiarazione di adottabilità veniva respinta in quanto irricevibile, dal momento che era stata proposta alla corte d'appello, anziché al tribunale dei minori.

La ricorrente, pertanto, presentava ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, lamentando la violazione dell'art. 8 CEDU (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*) e dell'art. 6 CEDU (*diritto ad un equo processo*). La ricorrente, lamentando un'ingerenza nella sua vita privata e familiare non proporzionata e non necessaria in una società democratica, affermava che la decisione di dichiarare adottabili i minori dopo soli 27 giorni dalla loro nascita era contraria agli standard del Consiglio d'Europa riportati nell'art. 5, comma 4, della Convenzione Europea in materia di adozione dei minori del 24 aprile 1968, secondo il quale "*Il consenso della madre all'adozione del figlio non potrà essere accettato che dopo la nascita di questi, allo spirare del termine prescritto dalla legge e che non dovrà essere inferiore a 6 settimane o, ove non sia specificato un termine, nel momento in cui, a giudizio dell'autorità competente, la madre si sarà sufficientemente ristabilita dalle conseguenze del parto.*".

Diritto. In via preliminare, relativamente all'eccezione sollevata dal Governo italiano circa la non applicabilità al caso di specie dell'art. 8 CEDU, la Corte ha rammentato che il concetto di famiglia sul quale si fonda l'articolo 8 della Convenzione include, anche in assenza di convivenza, il legame tra un individuo e suo figlio, sia questi legittimo (si vedano, *mutatis mutandis*, *Berrehab c. Paesi Bassi*, 21 giugno 1988, par. 21, e *Gül .c. Svizzera*, 19 febbraio 1996, par. 32) o naturale. Se, in linea generale, la convivenza può costituire un requisito di tale rapporto, eccezionalmente anche altri fattori possono servire a dimostrare che un rapporto è sufficientemente costante da creare «legami familiari» di fatto (*Kroon ed altri c. Paesi Bassi*). L'esistenza o l'assenza di una «vita familiare» è innanzitutto una questione di fatto dipendente dalla realtà pratica di legami personali stretti (*K. e T. c. Finlandia [GC]*, n. 25702/94, par. 150).

La Corte ha dovuto quindi verificare se, nel caso di specie, ricorressero altri elementi atti a dimostrare che il rapporto tra la ricorrente e i suoi figli fosse sufficientemente costante e sostanziale da creare «legami familiari» di fatto.

A tal proposito, i giudici europei hanno ricordato di aver già interpretato estensivamente la disposizione di cui all'articolo 8, ricomprendendo anche il rapporto che avrebbe potuto svilupparsi, ad esempio, tra un padre naturale ed un figlio nato fuori del matrimonio (*Nylund c. Finlandia* (dec.), n. 27110/95), o al rapporto nato da un matrimonio non fittizio, anche se non esisteva ancora una vera e propria vita familiare (*Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, 28 maggio 1985, par.62).

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il legame tra la ricorrente e i figli rientrasse nel concetto di vita familiare, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, non potendosi negare l'interesse che la ricorrente ha dimostrato nei confronti dei figli ed escludere che tra lei e i figli avrebbe potuto svilupparsi un rapporto se essa avesse avuto la possibilità di rimettere in discussione la sua scelta dinanzi al tribunale. Di conseguenza, l'eccezione del Governo è stata respinta.

Nel merito, la Corte, ritenuto che le doglianze della ricorrente dovessero essere esaminate unicamente sotto il profilo dell'articolo 8 della Convenzione, ha accertato se le autorità italiane avevano agito in violazione degli obblighi positivi nascenti dall'articolo 8 medesimo. Essa ha quindi preliminarmente chiarito la portata della suddetta disposizione normativa, affermando che essa non solo tutela l'individuo dalle ingerenze dei pubblici poteri, ma impone anche degli obblighi positivi aventi ad oggetto il rispetto effettivo della vita familiare. Il confine tra obblighi positivi e negativi dello Stato non si presta ad una precisa definizione, ma sia per gli uni che per gli altri lo Stato stesso gode di un certo margine di discrezionalità e, comunque, occorre perseguire un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco.

La Corte ha quindi osservato che, nel caso in esame, nella ricerca dell'equilibrio tra i diversi interessi in gioco avrebbe dovuto prevalere l'interesse superiore del bambino. Pertanto, stante la complessità del caso e il sottile equilibrio che era opportuno garantire tra gli interessi dei bambini e quelli della loro madre, era di fondamentale importanza riconoscere un'attenzione particolare agli obblighi processuali derivanti necessariamente dall'articolo 8 della Convenzione. Nella fattispecie, era fondamentale per la ricorrente potersi esprimere dinanzi all'autorità giudiziaria e rimettere in discussione la propria scelta di abbandonare i figli.

Alla luce di tali considerazioni, i giudici europei, pur avendo constatato lo sforzo profuso dalle autorità italiane per tutelare i minori, hanno però rilevato che il Tribunale di Bari ha proceduto alla pronuncia della dichiarazione di adottabilità senza prendere nella dovuta considerazione il fatto che la ricorrente aveva chiesto del tempo per ragionare sulla decisione relativa al riconoscimento dei figli, di poter essere ascoltata dal tribunale e di poter vedere i suoi figli almeno fino alla scadenza dell'eventuale maggior termine concesso per il riconoscimento. La Corte ha quindi affermato che lo Stato era venuto meno agli obblighi positivi derivanti dall'articolo 8 della Convenzione, per non aver assicurato che il consenso prestato dalla ricorrente all'abbandono dei figli fosse stato chiarito e supportato da adeguate garanzie.

Pertanto, la Corte ha constatato la violazione dell'articolo 8 CEDU.

Infine, ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, la CEDU ha riconosciuto alla ricorrente un risarcimento per danni morali pari a 15.000,00 euro, oltre a 2.150,00 euro per spese di procedura.